

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, del Provvedimento UIC del 29 aprile 2009 e delle disposizioni di Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti". Le informazioni contenute in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile

Sezione I – Informazioni sul mediatore

Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl (di seguito "EUROFIN") è una società responsabilità limitata con sede legale in Palermo, Via Edmondo De Amicis, n. 3 – 90143, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo, C.F. e P.IVA 06549740824 – Iscr. REA 188407 – Mediatore Creditizio OAM n. M441 e nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128- undecies TUB al n. M441 (l'iscrizione può essere verificata sul sito www.organismo-am.it). Il capitale sociale di EUROFIN è pari ad Euro 50.000,00 i.v.

EUROFIN è assicurata per i rischi professionali.

Sito Internet: www.eurofinprestiti.com

Pec: eurofinservizifinanziari@pec.it

Sezione I.I – Informazioni sul collaboratore che entra in contatto con il cliente consumatore

Il collaboratore:

Cognome _____

Nome _____

Mail _____

Telefono _____

Svolge per conto del mediatore creditizio Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl, attività di contatto con il pubblico con rapporto di (Collaborazione/Dipendente) ed è iscritto negli elenchi OAM dalla

stessa società di mediazione. L'iscrizione del collaboratore può essere verificata sul sito www.organismo-oam.it nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia

La mediazione creditizia è l'attività di colui che professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela allo scopo della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione delle banche o degli intermediari finanziari con la potenziale clientela e non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Il mediatore creditizio deve essere iscritto nell'apposito Elenco tenuto presso l'OAM (Organismo per gli Agenti Finanziari e i Mediatori Creditizi). I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

È invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione) e del TEG. Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi. Non essendo possibile identificare il Finanziatore (banca/intermediario finanziario) in sede di primo contatto o di prima trattativa e la eventuale commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la stessa eventuale commissione verrà comunicata entro la data di erogazione del finanziamento e comunque attraverso il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato. Le prestazioni economiche del Mediatore Creditizio sono regolate all'Art. 1755 del codice civile e le provvigioni non vengono compensate. Il Mediatore, su richiesta del cliente consumatore, fornisce informazioni comparabili circa l'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore. La società presta anche servizi di consulenza ed opera prestando il proprio servizio di intermediazione a favore di più intermediari e/o soggetti finanziatori.

Il **rischio tipico** della mediazione creditizia consiste nella possibilità che non venga reperita una banca o un altro intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

Sezione III – Condizioni economiche della mediazione creditizia

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e concordata tra il Mediatore Creditizio e il Cliente (da ora anche "le parti") esclusivamente in forma scritta attraverso un mandato oneroso (da ora anche "mandato" o "contratto"). I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di provvigione calcolata sul valore erogato del finanziamento:

Tipologia del finanziamento	Provvigione massima sul valore erogato
1. Mutuo immobiliare a clientela consumatrice	3,00%
2. Prestiti Personali	5,00%
3. Cessioni del quinto	€ 0,00 fino ad un massimo del 12% sul capitale lordo mutuato
4. Leasing	0,00%
5. Mutui ipotecari alle imprese	3,00%
6. Anticipo sul TFS	Massimo 12,50% sul valore erogato

Il diritto al compenso sorge al momento dell'approvazione del finanziamento da parte dell'ente. Nel caso in cui l'ente deliberi un finanziamento a condizioni diverse da quelle preventivate, il compenso, che va calcolato sempre applicando, sulla somma capitale deliberata, la medesima percentuale convenuta con riguardo al caso di erogazione del finanziamento alle condizioni preventivate, dovrà invece essere corrisposto al momento dell'accettazione da parte del richiedente. In caso di concessione del finanziamento non saranno dovute le spese di istruttoria e altre spese (visure camerali, visure catastali, visure banche dati creditizie, ecc.). Gli importi sopra indicati vengono inclusi nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) e del TEG.

Penali nel caso di: -violazione del patto di esclusiva; -revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui all'art. 5 del mandato di mediazione; -rinuncia senza giustificato motivo a Finanziamento già deliberato dalla banca erogante.	€ 500,00
Rimborso spese di istruttoria	€ 0,00
Rimborso spese documentate	€ 500,00

Sezione IV – Principali Clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia

<p>Durata: Il contratto è a tempo determinato e la durata è di 180 gg decorrenti dal momento in cui il Cliente provvede a consegnare al Mediatore la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico. Il contratto sarà rinnovabile per uguale periodo salvo disdetta da trasmettere a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 15 giorni prima della scadenza.</p>
<p>Recesso nel caso di offerta fuori sede: Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, egli ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r. Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.</p>
<p>Modalità di conferimento dell'incarico: L'incarico è conferito <i>in modalità esclusiva ed irrevocabile</i>: il cliente non può ricercare autonomamente il finanziamento e non può recedere dal contratto prima della scadenza.</p> <p>Il Cliente è tenuto al pagamento di una penale nel caso di recesso prima della scadenza.</p>
<p>Obblighi informativi del cliente: È fatto obbligo al cliente di fornire ad Eurofin la documentazione indicata nel contratto entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e di fornire indicazioni veritiere chiarendo, altresì, espressamente, l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali.</p>
<p>Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto: il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria; violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati ed informazioni corrispondenti al vero; dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.

Penali e spese: In virtù dell'incarico di mediazione creditizia, conferito in via esclusiva ed irrevocabile, il Cliente sarà tenuto a corrispondere una penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c. , nelle seguenti ipotesi:

- violazione del patto di esclusiva;
- revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui all'art.5;
- rinuncia senza giustificato motivo al Finanziamento già deliberato dalla banca erogante.

Il Cliente non è tenuto a corrispondere al Mediatore Creditizio eventuali spese di istruttoria, ma dovrà rimborsare al Mediatore Creditizio le spese documentate dal medesimo sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Diritti del cliente:

1) Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di potere asportare, presso i locali del mediatore creditizio o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, il presente FOGLIO INFORMATIVO su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

2) Quando il mediatore creditizio presenta al cliente prodotti, operazioni o servizi di una banca o di un intermediario o effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante, il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto, dal mediatore creditizio, prima che il contratto sia concluso e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la Guida. Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, l'invio del Contratto di finanziamento, Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi presentati e della Guida può avvenire per tale via.

3) Il cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto e su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto idonea per la stipula che include un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, il mediatore creditizio, prima della conclusione del contratto, ne informa il cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.

4) Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di consulenza e mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi.

5) Il cliente ha diritto di recedere dal contratto di consulenza e mediazione creditizia in qualsiasi momento, senza doverne specificare il motivo, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il suo domicilio, con lettera Raccomandata R/R, previo pagamento delle penalità previste e rimborsando i costi eventualmente sostenuti.

6) Nel caso in cui il mediatore creditizio riceva commissioni da più istituti finanziari, il cliente-consumatore ha diritto di ricevere, su sua espressa richiesta, informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni corrisposte da ciascun finanziatore.

7) Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

8) Il cliente ha diritto di prendere visione e di consultare i TEGM pubblicati trimestralmente dalla Banca d'Italia nei cartelli affissi, negli espositori e nel sito internet della Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl all'indirizzo: www.eurofinprestiti.com/trasparenza-e-privacy/

Obblighi del cliente:

1) Il cliente si impegna ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione di documenti richiesti dall'Istituto finanziario erogatore, sottoscrizioni, garanzie) nonché a fornire alla società i documenti richiesti e le relative informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

2) Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore creditizio dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.

3) Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali

protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

Obblighi del Mediatore:

- 1) Il mediatore creditizio deve, inoltre, comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di ogni altra ulteriore normativa.
- 2) Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- 3) Il mediatore creditizio deve basare la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
- 4) Il mediatore creditizio è tenuto al rispetto del segreto professionale.

Foro Competente: Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Palermo. Le disposizioni relative al foro competente non trovano applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.

Assenza di garanzie: Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in ordine all'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, ai quali, è riservata in via esclusiva e rimessa al loro insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le richieste di finanziamento nel caso di non soddisfacente esito dell'esame sul merito creditizio del Cliente. Il Mediatore Creditizio, pertanto, non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dell'operato delle banche e degli altri intermediari finanziari, anche nel caso di mancata concessione del Finanziamento. Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in merito al corretto adempimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari degli impegni assunti con il Finanziamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni imputabili alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Sezione V – Gestione reclami

Eventuali reclami relativi a servizi prestati da Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl o dai suoi collaboratori potranno essere effettuati o mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno oppure tramite PEC all'indirizzo: eurofinservizifinanziari@pec.it che contenga almeno i seguenti riferimenti:

Elementi da riportare nel reclamo	Indirizzo a cui inviare il reclamo tramite raccomandata A/R o PEC
<ol style="list-style-type: none"> 1. nominativo/denominazione del Cliente 2. recapiti del Cliente 3. data del contratto di mediazione 4. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto 5. motivazione del reclamo 6. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio 	<p>Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl – Direzione – Ufficio Reclami – Via Edmondo De Amicis, 3 – 90143 - Palermo (PA)</p> <p>eurofinservizifinanziari@pec.it</p>

Il reclamo verrà trattato entro **30** giorni dal ricevimento.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di consulenza e mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro esclusivamente competente è quello di Palermo.

In base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari non rientrano i Mediatori creditizi. Pertanto si fa presente che, il Cliente non può ricorrere all'Arbitrato Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte direttamente con Eurofin Servizi Finanziari e Assicurativi Srl, in quanto quest'ultimo non può essere considerato soggetto legittimato passivo autonomo, dinanzi all'ABF per controversie sorte con il cliente nel rapporto di intermediazione creditizio, sulla base di quanto previsto dall'art. 128 bis in combinato disposto con l'art. 115 del TUB e alla luce della Comunicazione OAM n. 27/20.

La Guida pratica sull'Arbitrato Bancario Finanziario può essere reperita sul sito: www.arbitrobancariofinanziario.it

Sezione VI – Definizioni

Termine	Significato
Mediatore Creditizio	Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il termine del mediatore creditizio
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
Finanziamento	Si intendono le seguenti tipologie di finanziamento: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo così come definito dall'art. 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito
Offerta fuori sede	L'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio
Locale aperto al pubblico	Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo
Intermediari Finanziari	Società cui è riservato l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'artt. 106 e 107 T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia
Taeg	Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l'art.13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo
Teg	Tasso effettivo globale (TEG) è l'indice espresso ai fini della legge 108/96 (Norme Antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, commissioni e spese di un contratto di finanziamento con esclusione, per esplicita disposizione delle citate norme, delle spese per imposte e tasse e, soprattutto, del costo delle eventuali polizze assicurative obbligatorie per legge. La Banca d'Italia lo identifica come indicatore di partenza per la definizione della soglia antiusura.
Penale	Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati all'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto
T.U.B.	Testo Unico Bancario adottato con D.Lgs. 1 settembre 2003, n. 385
OAM	Organismo per l'elenco dei Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi